

(N. 1042)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 aprile 1955 (V. Stampato N. 1212)*

d'iniziativa dei Deputati FALETTI, PACATI, BARTOLE e PASINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 APRILE 1955

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.

Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

Art. 2.

Il valore-limite di 400 volt è sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'in-

tento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione, ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni.

Sarà ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sarà consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 105.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.